



COMUNICATO UFFICIALE N. 178
Stagione Sportiva 2025/2026

Si trasmettono, in allegato, i Comunicati Ufficiali dal n. 208/AA al n. 210/AA della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 NOVEMBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 208/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 23 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Armando LANZIONE avente ad oggetto la seguente condotta:

Armando LANZIONE, all'epoca dei fatti Direttore Generale tesserato per la società S.S.D. A.R.L. U.S. Angri 1927, per avere violato i principi di lealtà, probità e correttezza sportiva che devono essere osservati in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso dichiarato in maniera non veridica ai rappresentanti della Procura Federale in sede di propria audizione del 4.8.2025 di non aver consegnato al calciatore Sig. M. G. l'assegno bancario datato 30.6.2025 recante l'importo di euro 5.400,00 intestato al Sig. M. G. e recante sulla firma di traenza un timbro con la dicitura "U.S. ANGRI 1927 Il Presidente" così come dal predetto affermato nel verbale di audizione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
 - Sig. Armando LANZIONE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
 - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Armando LANZIONE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 NOVEMBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 209/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 75 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Giuseppe ZANGHI, Alessandro ZAVAGLIA CONVERSO e della società ASD VIRTUS CENISIA, avente ad oggetto la seguente condotta:

Giuseppe ZANGHI, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Virtus Cenisia, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F., dall'art. 47 del Regolamento della L.N.D. e dall'art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, per tutta la stagione sportiva 2024 – 2025, omesso di tesserare e di affidare il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel girone E del campionato Under 14 Regionale ad un tecnico in possesso dell'abilitazione di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

In violazione, altresì, dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F., dall'art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico e dall'art. 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, per avere lo stesso, per tutta la stagione sportiva 2024 – 2025, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel girone E del campionato Under 14 Regionale al sig. Alessandro Zavaglia Converso, nonostante lo stesso fosse sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

Alessandro ZAVAGLIA CONVERSO, all'epoca dei fatti Dirigente tesserato per la società ASD Virtus Cenisia, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, per tutta la stagione sportiva 2024 - 2025, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società ASD Virtus Cenisia militante nel girone E del campionato Under 14 Regionale, pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

ASD VIRTUS CENISIA, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale erano tesserati i Sig.ri Giuseppe Zanghi ed Alessandro Zavaglia Converso all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Giuseppe ZANGHI,
 - Sig. Alessandro ZAVAGLIA CONVERSO,
 - Società ASD VIRTUS CENISIA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Giuseppe Zanghi;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Giuseppe ZANGHI,
 - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Alessandro ZAVAGLIA CONVERSO,
 - € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società ASD VIRTUS CENISIA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 NOVEMBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 210/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 101 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Floriano Rosario Pietro NOTO, e della società U.S. CATANZARO 1929, avente ad oggetto la seguente condotta:

Floriano Rosario Pietro NOTO, all'epoca dei fatti Amministratore unico munito dei poteri di rappresentanza della società U.S. Catanzaro 1929 S.r.l., in violazione del disposto di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto prescritto dal Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21.12.2023, per avere lo stesso fatto in modo che la società U.S. Catanzaro 1929 S.r.l., per la stagione sportiva 2024 - 2025, nonostante quanto dichiarato in sede di rilascio della Licenza Nazionale 2024 – 2025, non rispettasse l'impegno a partecipare con almeno una squadra composta da giovani calciatrici appartenenti alla categoria Esordienti ai tornei delle categorie di base maschili o miste delle categorie Esordienti (Under13 o Under12) o Pulcini (Under11) così come previsto dal Comunicato Ufficiale 140/A del 21.12.2023,, Titolo III), lettera A), punto 1), sub f); in violazione del disposto di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto prescritto dal Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21.12.2023 per avere lo stesso fatto in modo che la società U.S. Catanzaro 1929 S.r.l., per la stagione sportiva 2024 - 2025, nonostante quanto dichiarato in sede di rilascio della Licenza Nazionale 2024 – 2025, non rispettasse l'impegno a partecipare con almeno una squadra composta da giovani calciatrici appartenenti alla categoria Pulcini ai tornei delle categorie di base maschili o miste delle categorie Pulcini (Under11 o Under10) o Primi Calci così come previsto dal Comunicato Ufficiale 140/A del 21.12.2023,, Titolo III), lettera A), punto 1), sub f);

U.S. CATANZARO 1929, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dal proprio legale rappresentante all'epoca dei fatti, Sig. Floriano Rosario Pietro Noto;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Floriano Rosario Pietro NOTO,
 - Società U.S. CATANZARO 1929, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Floriano Rosario Pietro NOTO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 45 (quarantacinque) giorni di inibizione commutata in ammenda di € 2.250 (duemiladuecentocinquanta/00) per il Sig. Floriano Rosario Pietro NOTO,
 - € 10.000,00,00 (diecimila/00) di ammenda per la società U.S. CATANZARO 1929;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 NOVEMBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina